

# Errore deliberativo e legittimità democratica

Valeria Ottonelli

vottonel@nous.unige.it

Università di Genova; Dipartimento di filosofia  
via Balbi 4, 16126 Genova

**Abstract.** The discursive dilemma, recently introduced by Philip Pettit in the philosophical debate on democracy, seems to revive within the theory of deliberative democracy the doubts on the rationality of collective choices that were raised by Arrow's theorem. The essay offers an interpretation of the conditions leading to the insurgence of the dilemma and of its solutions that does not rest on the controversial assumptions of Pettit's discussion. More specifically, it is shown that the discursive dilemma does not need to be described as a problem concerning the collective rationality of exclusive collegial institutions endowed with a sort of super-individual intentionality, but can be conceived as a problem concerning the rationalization of the choices of the majority within large and inclusive bodies, in which all the voices are represented.

**Sommario.** Il dilemma discorsivo, introdotto di recente da Philip Pettit all'interno della discussione filosofica sulla democrazia, sembra riproporre all'interno della teoria della democrazia deliberativa i dubbi sulla razionalità delle scelte collettive che erano stati sollevati dal teorema di Arrow. Il saggio offre una interpretazione delle condizioni in cui può emergere il dilemma e delle soluzioni che possono essergli offerte che non riposa sugli assunti controvertibili presupposti dalla trattazione di Pettit. In particolare, si mostra come il dilemma discorsivo non debba necessariamente essere presentato come un problema di razionalità collettiva che coinvolge organi collegiali ristretti concepiti come dotati di una intenzionalità superindividuale, ma possa essere concepito come un problema di razionalizzazione delle scelte della maggioranza all'interno di assemblee inclusive e rappresentative delle varie voci presenti all'interno della società.

## 1. L'antefatto

In un articolo di alcuni anni fa Lewis Kornhauser e Lawrence Sager (1993) descrivono lo strano comportamento tenuto dal giudice Kennedy nella causa *Arizona v. Fulminante*, decisa nel 1991 dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. La questione che si era posta alla corte era la seguente. Oreste Fulminante, condannato a morte per l'omicidio della sua figliastra, aveva impugnato la sentenza, adducendo che la confessione che lo aveva inchiodato era stata estorta con la forza, e che questo vizio rendeva invalido il processo che lo aveva condannato.<sup>1</sup> Per pronunciarsi sul caso, la

---

<sup>1</sup> Incarcerato per possesso illegale di arma da fuoco, Fulminante era stato avvicinato da Anthony Sarivola, un compagno di prigionia che gli aveva offerto la "protezione" dagli altri

<http://www.dif.unige.it/epi/networks>

Corte Suprema doveva decidere in merito a due questioni fondamentali: se fosse vero che la confessione era stata estorta sotto minaccia, e se fosse vero che la confessione aveva avuto un peso determinante nello svolgimento del processo, nel qual caso non sarebbe stato possibile dichiarare comunque valido il processo in base alla regola dell'*harmless error*.<sup>2</sup> Il giudice Kennedy, uno dei nove membri della Corte, si era espresso negativamente riguardo alla seconda questione (*se* la confessione fosse stata estorta con la forza, non avrebbe potuto essere applicata la regola dell'*harmless error*, perché la confessione aveva avuto un peso determinante nel processo), ma negativamente riguardo alla prima (la confessione *non* era stata estorta con la forza). A rigor di logica, l'ovvia conclusione che avrebbe dovuto seguire dalle due premesse era che l'appellante aveva torto, dal momento che mancava uno dei presupposti essenziali della sua difesa: la coercizione. Ciononostante, il giudice Kennedy, nel verdetto finale, dichiarava che la richiesta dell'appellante andava accolta, e che andava confermato il giudizio della Corte Suprema dell'Arizona che ordinava che il processo venisse nuovamente celebrato senza fare uso della confessione.

Il comportamento del giudice Kennedy appare come un caso evidente di errore di ragionamento. Affinché valesse la conclusione dovevano essere vere entrambe le premesse; il giudice Kennedy riteneva che una delle due premesse non fosse valida (quella relativa alla coercizione); ciononostante, aveva deciso che la conclusione lo era. Che cosa era successo?

Kornhauser e Sager introducono il caso *Arizona v. Fulminante* per dare conto di quello che è ormai noto nella letteratura come “paradosso dottrinale”. Il paradosso dottrinale può emergere quando una corte composta da più membri deve prendere una decisione sulla base di un voto previo sulle premesse che giustificano la decisione. In queste circostanze (che sono piuttosto comuni per una corte, e quelle in cui opera abitualmente la Corte Suprema) si possono verificare casi di irrazionalità collettiva.

Si consideri una versione stilizzata del caso *Arizona v. Fulminante*. I giudici devono decidere se accogliere la richiesta di revisione del processo da parte dell'accusato (*conclusione*) sulla base di due questioni fondamentali (*premesse*): 1) se sia vero che la sua *confessione è stata estorta* e 2) se si tratti di una *confessione determinante* per il processo, nel qual caso in base alla dottrina dell'*harmless error* il vizio rappresentato dalla coercizione costituisce un motivo valido di revisione del processo. In altre parole, entrambe le condizioni devono essere soddisfatte perché il verdetto sia in favore della revisione. Supponiamo adesso che i giudici debbano votare su entrambe le questioni, e poi sulla conclusione, e che il voto dei nove giudici della Corte Suprema abbia questa configurazione:

---

detenuti in cambio della confessione. Fulminante aveva appreso in seguito che in realtà Sarivola era un informatore dell'FBI sotto mentite spoglie. Dal momento che Fulminante aveva confessato il delitto a Sarivola perché temeva di essere aggredito dagli altri detenuti, la sua confessione poteva essere considerata come estorta con la forza.

<sup>2</sup> La dottrina dell'*harmless error* stabilisce che il fatto che nel corso di un processo siano stati commessi degli errori da parte del giudice non è sufficiente a invalidare la sentenza, se l'errore non è stato determinante per l'esito del processo. Nel caso *Arizona v. Fulminante* i giudici avevano dovuto pronunciarsi anche sulla questione preliminare se il genere di vizio che era addotto dall'appellante ricadesse sotto la disciplina della regola dell'*harmless error*. Per semplicità possiamo qui tralasciare di esplicitare questa premessa ulteriore del ragionamento in questione, sulla quale la corte si era espressa in senso affermativo.

	confessione estorta?	confessione determinante?	revisione del processo?
1	si	si	si
2	si	si	si
3	si	si	si
4	si	si	si
5	si	no	no
6	si	no	no
7	no	si	no
8	no	si	no
9	no	si	no
maggioranza dei voti	si (6 voti su 9)	si (7 voti su 9)	no (5 voti su 9)

La maggioranza della corte si pronuncia a favore della prima condizione (6 voti su 9), si pronuncia a favore della seconda condizione (7 voti su 9), ma poi conclude che, nonostante valgano entrambe le premesse, la conclusione non segue (5 voti su 9).

Questo appare come un caso lampante di “irrazionalità” collettiva. Una configurazione simile è quella che si era verificata nel caso reale *Arizona v. Fulminante*. E in quel caso il giudice Kennedy, per rimediare alla irrazionalità dell’esito a livello collettivo, aveva deciso di votare sulla conclusione in modo inconsequente rispetto al proprio voto sulle premesse. Dopo essersi reso conto che entrambe le questioni erano state decise a maggioranza in senso affermativo, aveva stabilito che per fare tornare i conti avrebbe dovuto votare a favore della conclusione, anche se il suo giudizio sulle premesse avrebbe portato nella direzione opposta.<sup>3</sup> In una versione un po’ romanzata della vicenda, potremmo dire che il giudice Kennedy aveva scelto di rendere “razionale” il ragionamento del collegio al quale apparteneva, rassegnandosi a fare la figura del pessimo ragionatore. Aveva sacrificato la propria razionalità individuale a beneficio di quella collettiva.

## 2 Dalla Corte Suprema alla democrazia deliberativa

A qualche anno di distanza dalla discussione di Kornhauser e Sager Philip Pettit ha proposto di ribattezzare il paradosso dottrinale come “dilemma discorsivo”, estendendone la portata e il significato (Pettit 2001). Secondo Pettit il dilemma discorsivo avrebbe implicazioni rilevanti non solo per l’ambito giudiziale, ma anche per l’approccio alla teoria normativa della democrazia che in questi ultimi due decenni ha costituito il modello imperante fra i filosofi politici, ossia la teoria della democrazia deliberativa. Questa conclusione è in qualche modo naturale. Almeno per le concezioni della democrazia deliberativa che fanno leva sull’idea della *public reason*, il modello spesso richiamato è quello dei tribunali.<sup>4</sup> In qualche modo si tratta

<sup>3</sup> La posizione del giudice Kennedy sulle premesse corrisponde a quella di uno dei membri da 7 a 9. È sufficiente che anche uno solo di loro decida di votare a favore della conclusione perché la maggioranza, riguardo alla conclusione, cambi segno, e diventi a favore del sì anziché del no.

<sup>4</sup> L’esempio principe di questa impostazione è dato dalla posizione di John Rawls. Cfr. in particolare Rawls 1996, pp. 212-254 e “The Idea of Public Reason Revisited” in Rawls 1999. Per una critica illuminata, cfr. Ferejohn 2002 e Ferejohn e Pasquino 2003.

di prospettive che tendono a modellare l'ideale democratico sulla pratica giudiziale delle corti superiori, per via del lato discorsivo, razionale e pubblico che caratterizza l'operato di queste ultime. Così era abbastanza prevedibile che la scoperta di una falla evidente nei meccanismi di deliberazione collettiva all'interno del modello giudiziale avrebbe potuto mettere in crisi anche le teorie della democrazia che a quel modello si ispiravano.

Altrettanto prevedibile era un altro sviluppo della "scoperta", che riguardava i rapporti della teoria della democrazia deliberativa con la teoria della scelta sociale. Il modello deliberativo aveva in qualche maniera alimentato la speranza, negli anni passati, che si fosse trovato un modo di concettualizzare la democrazia che era tendenzialmente immune dalle conseguenze devastanti del teorema di impossibilità di Arrow. Il modello deliberativo sembrava in grado di ricostruire l'immagine della democrazia come ricerca di un "bene comune" a dispetto della dissacrazione dell'ideale populista che alcuni critici avevano compiuto sulla scorta del teorema.<sup>5</sup> In realtà non sempre la letteratura sull'argomento è chiara su come la deliberazione dovrebbe riuscire a riscattare l'ideale populista della legittimità democratica.<sup>6</sup> Le argomentazioni principali potrebbero comunque essere riassunte in questo modo:

1) come è noto, il problema messo in luce dal teorema di Arrow è che, qualora non si pongano restrizioni sostanziali alle preferenze dei singoli, ma si richieda solo che esse rispondano ad alcuni requisiti minimi di razionalità, qualsiasi procedura di aggregazione delle preferenze individuali che soddisfi alcune condizioni essenziali di democraticità è passibile di generare ordinamenti irrazionali e ciclici delle alternative a livello collettivo. La risposta a questo problema da parte di alcuni sostenitori dell'ideale deliberativo della democrazia è che la deliberazione, ossia lo scambio di argomentazioni, conduce a una trasformazione endogena delle preferenze in grado di generare configurazioni a livello individuale che rendono la loro aggregazione immune da cicli. Gli esiti paradossali delle procedure di aggregazione delle preferenze evidenziati dal teorema di Arrow possono essere infatti evitati in tutti in quei casi in cui gli ordinamenti delle preferenze a livello individuale sono, se non analoghi o addirittura identici, almeno riconducibili a categorie o "dimensioni" comuni di riferimento.<sup>7</sup> Secondo alcuni sostenitori dell'ideale deliberativo della

---

<sup>5</sup> Mi riferisco in particolare e ovviamente a Riker 1982. Per una ricognizione concisa delle argomentazioni di stampo rikeriano, cfr. Hardin 1993.

<sup>6</sup> È da precisare che non tutti gli autori che vedono l'ideale deliberativo come un'alternativa alla concezione minimalista e liberale della democrazia accetterebbero di qualificarsi come "populisti". David Miller, ad esempio, ritiene che l'ideale populista, così come caratterizzato da Riker, sia essenzialmente viziato dallo stesso assunto che caratterizza l'ideale liberale, ossia l'idea che le istituzioni democratiche abbiano essenzialmente la funzione di aggregare preferenze che si considerano come già date e impermeabili al processo di deliberazione (Miller 1992). In gran parte, in realtà, queste differenze sono puramente terminologiche, dal momento che, all'interno di questo dibattito, coloro che si riconoscono come "populisti" attuano in realtà una profonda ridefinizione dell'ideale la cui sostanza sarebbe accettata anche da quanti rifiutano l'etichetta.

<sup>7</sup> Ciò a cui mi riferisco è la condizione che gli ordinamenti individuali siano a "un solo picco" (Black 1958), o la condizione più generale della "restrizione sul valore" (Sen 1966). Si tratta in entrambi i casi di condizioni che sono soddisfatte quando gli ordinamenti delle preferenze individuali, pur essendo non congruenti, o addirittura divergenti, sono però ispirati dalla stessa categorizzazione delle alternative. Ad esempio, gli ordinamenti delle preferenze di due individui  $x$  e  $y$  tali per cui  $x$  preferisce il mare alla campagna e quest'ultima alla montagna, e  $y$

democrazia, i meccanismi di deliberazione servono proprio a riallineare gli ordinamenti individuali in questo modo, senza che sia necessario imporre restrizioni alla loro ammissibilità. Questa circostanza è legata al fatto che nella deliberazione i dati che vengono “aggregati” in realtà non sono preferenze soggettive, ma andrebbero più propriamente descritti come “giudizi” (sulla ragionevolezza, equità, giustizia, bontà di determinate soluzioni, e sui mezzi migliori per conseguirle). I giudizi hanno una struttura meno “anarchica” delle preferenze, dal momento che devono essere motivati in base a ragioni e connessi gli uni agli altri attraverso relazioni di inferenza costanti e coerenti. Il fatto poi che l’ideale deliberativo attribuisca fondamentale importanza alla natura pubblica e intersoggettiva dei processi di decisione democratica pone ulteriori restrizioni al tipo di giudizi che possono entrare in gioco nella deliberazione: potranno farlo solo quei giudizi che almeno presuntivamente saranno passibili di essere giustificati agli occhi del pubblico, per lo meno nel senso che potranno essere riconosciuti come espressione di un genuino interesse per il bene comune anziché come la manifestazione di gusti idiosincratici e autointeressati. I vincoli ai quali sono sottoposti i giudizi per figurare come tali e per essere espressi in pubblico, così, restringono e selezionano in maniera virtuosa e spontanea il pool degli “ordinamenti” possibili a livello individuale, rendendo meno probabili i problemi a livello aggregativo.<sup>8</sup>

2) Una delle constatazioni più evidenti che emergono dal teorema di Arrow e dalla letteratura ad esso connessa è che gli esiti delle procedure democratiche, date almeno certe configurazioni delle preferenze individuali, rischiano di essere *path-dependent*, ossia dipendono dall’ordine con cui le varie alternative vengono sottoposte alla procedura di decisione; questa considerazione si aggiunge, come aggravante, alla constatazione ovvia che l’esito del voto dipende, oltre che dalla configurazione delle preferenze dei soggetti coinvolti, anche banalmente dal metodo di aggregazione adottato: diversi metodi di aggregazione producono risultati diversi a partire da una stessa configurazione delle preferenze (Riker 1982; Miller 1992). Questi fenomeni sembrano bollare inevitabilmente qualsiasi risultato dell’aggregazione come arbitrario, in quanto influenzato dalle procedure di voto anziché dalla volontà dei votanti. Le considerazioni appena svolte sul modo in cui la deliberazione restringe il dominio delle preferenze individuali, riuscendo a selezionare quelle configurazioni che sono immuni da cicli e impermeabili a manipolazioni strategiche in sede di

---

preferisce la montagna alla campagna, e quest’ultima al mare, sebbene siano divergenti o, anzi, specularmente contrapposti, sono entrambi riconducibili a un’unica dimensione di riferimento, che potremmo individuare nell’ “altitudine”:  $x$  preferisce luoghi di villeggiatura di altitudine meno elevata, mentre  $y$  preferisce luoghi di villeggiatura di altitudine più elevata. L’ordinamento delle preferenze dei due individui potrebbe essere rappresentato graficamente su uno stesso asse, in cui i luoghi di villeggiatura potrebbero essere disposti in sequenza in base alla loro altitudine. La condizione che gli ordinamenti delle preferenze individuali possano essere ricondotti a un’unica categorizzazione delle alternative è più restrittiva rispetto alle condizioni formali individuate da Sen affinché non si verifichino cicli. Ciò significa che, ogniqualvolta la discussione pubblica riesce a ricondurre gli ordinamenti a un’unica categorizzazione delle alternative, la condizione di Sen è automaticamente soddisfatta.

<sup>8</sup> Una trattazione estesa e sistematica dei meccanismi che permettono ai processi deliberativi di superare i problemi dell’aggregazione evidenziati dal teorema di Arrow e dal teorema di Gibbard-Satterthwaite si trova in Dryzek e List 2003. Una importante anticipazione si trova in Miller 1992. Cfr. anche Dryzek 2000, pp. 42-47.

votazione, sembrano solo spostare il problema, anziché rimuoverlo: rimane vero che i meccanismi istituzionali preposti alla formazione delle decisioni a livello collettivo influiscono pesantemente sugli esiti, e che questi ultimi non sono determinati univocamente e unicamente dalle preferenze genuine dei singoli.

La risposta dei deliberativisti a questo problema consiste nel notare che di per sé il fatto che le istituzioni abbiano un impatto sugli esiti del processo di decisione democratica non deve essere necessariamente connotato come “arbitrario”. Se il processo è informato ai valori della razionalità deliberativa e dell’equità procedurale, non c’è nulla di illegittimo nel fatto che esso serva anche a selezionare e affinare le preferenze, o a determinare l’ordine e il modo in cui devono essere svolte le votazioni, influenzando sull’esito finale. Affinché siano non arbitrari, non c’è alcun bisogno che i processi di aggregazione delle preferenze siano inerti, nel senso che non modifichino né intervengano sulle preferenze individuali; in realtà, l’opera di trasformazione e di selezione delle preferenze, quando è informata ai valori democratici, è esattamente ciò che dà valore e autorità al processo deliberativo e legittima i suoi risultati.<sup>9</sup>

Ora, il “paradosso dottrinale” sembra avere portato l’attenzione su un problema, che indebolisce notevolmente le considerazioni esposte al punto 1). Puntare sull’idea che i giudizi siano intrinsecamente più “razionali” delle preferenze, e quindi tendenzialmente immuni dai problemi di aggregazione evidenziati dal teorema di Arrow, può essere una strategia autoinvalidante. Infatti, se da una parte è vero che i giudizi, plausibilmente, hanno una struttura meno anarchica delle preferenze, e quindi esistono delle restrizioni “naturali” o non arbitrarie al dominio degli insiemi di giudizi che di fatto si possono presentare come candidati all’aggregazione, dall’altra parte i requisiti di razionalità a livello aggregativo, quando si tratta di giudizi, presumibilmente si fanno più stringenti. In altre parole, spostare l’attenzione sui giudizi crea più occasioni per i risultati a livello aggregativo di essere irrazionali: più i criteri di razionalità e coerenza si fanno stringenti al livello dei giudizi individuali, più diventa probabile che non vengano soddisfatti dai giudizi che risultano a livello aggregato. Il dilemma discorsivo appare come un caso evidente di questa circostanza.

Queste considerazioni sono suffragate dai teoremi di generalizzazione del paradosso dottrinale che sono stati formulati sul modello della generalizzazione che il teorema di Arrow aveva compiuto a partire dal paradosso delle maggioranze cicliche di Condorcet. Pettit e List (2002) hanno ad esempio dimostrato un teorema di impossibilità relativo all’aggregazione dei giudizi dalla struttura abbastanza simile a quella del teorema di Arrow. In sostanza, ciò che hanno mostrato Pettit e List è che, dato un insieme  $U$  che contenga almeno due proposizioni atomiche, la loro congiunzione e la negazione della loro congiunzione, non si dà alcun metodo di aggregazione che, a partire da insiemi di giudizi individuali su tali proposizioni che sono *completi* (per ogni individuo  $x_n$  e per ogni proposizione  $p$  appartenente a  $U$ , o  $p$  appartiene all’insieme  $V_n$  delle proposizioni che  $x_n$  accetta, o gli appartiene  $\sim p$ ),

---

<sup>9</sup> “The fact that outcomes reflect institutions, and not just preferences – that, holding preferences fixed, the outcomes would be quite different if the institutions were different – does not by itself imply that outcomes are morally arbitrary. Instead, it underscores the central role of institutions and the importance to the populist of ensuring that the basic institutions that provide the framework for political deliberation are such that outcomes tend to advance the common good” (Cohen 1986: 31; cfr. anche Cohen 1997 e Miller 1992).

*coerenti* (nell'insieme  $V_n$  non ci sono una proposizione e la sua negazione) e *deduttivamente chiusi* (se l'insieme  $V_n$  implica una proposizione  $p$ ,  $p$  appartiene all'insieme), sia in grado di generare giudizi a livello collettivo che abbiano le stesse caratteristiche, soddisfacendo contemporaneamente tre condizioni: *dominio universale* (non ci sono restrizioni sugli insiemi di giudizi ammissibili, oltre a quelle menzionate), *anonimato* (tutti gli individui hanno eguale peso nell'aggregazione) e *sistematicità* (ogni giudizio a livello aggregato su una proposizione  $p$  deve dipendere solo da quelli a livello individuale sulla stessa proposizione e lo stesso schema di dipendenza vale per ogni proposizione).<sup>10</sup>

Di fronte a questi risultati, la tendenza ovvia e naturale di quanti vogliono continuare a vedere nella democrazia deliberativa un antidoto efficace alle forme di irrazionalità collettiva adombrate da Arrow è quella di spostare il peso delle proprie argomentazioni sulle considerazioni che abbiamo riportato più sopra al punto 2). Se non si può contare sul fatto che le restrizioni sul dominio dei giudizi individuali che emergono spontaneamente dalla deliberazione siano sufficienti a eliminare gli esiti paradossali dell'aggregazione secondo procedure democratiche, si deve puntare sulla possibilità di giustificare l'intervento di stratagemmi istituzionali che, nel caso in cui emergano esiti paradossali o contraddittori a livello aggregativo, siano in grado di sciogliere le contraddizioni in maniera non arbitraria (Chapman 1998; 2002).

Questo tipo di soluzione, secondo alcuni sostenitori del paradigma deliberativo, non è accessibile a tutte le interpretazioni dell'ideale democratico; in particolare, non è accessibile alle interpretazioni di stampo liberale,<sup>11</sup> che fanno riferimento a una concezione della razionalità individuale e collettiva troppo debole per poter generare una teoria dei limiti e dei modi in cui le istituzioni possono e devono dirimere i conflitti e le incongruenze che emergono dall'aggregazione dei giudizi individuali.

Al contrario, il paradigma deliberativo è per sua natura improntato ad una concezione della razionalità ricca e normativamente carica; è dai suoi stessi presupposti che scaturiscono i criteri in base ai quali le istituzioni possono intervenire a risolvere i casi di irrazionalità collettiva laddove la mera aggregazione dei giudizi individuali è insufficiente a garantire esiti razionali. Così alcuni teorici, fra i quali lo stesso Pettit, sembrano ritenere che all'interno della teoria deliberativa della democrazia l'impatto e le implicazioni dello stesso dilemma discorsivo, e più in generale del teorema di impossibilità di aggregazione dei giudizi, possano essere tutto sommato circoscrivibili. Nel caso specifico del dilemma discorsivo, ad esempio, Pettit suggerisce che quando a livello collettivo ci si trova di fronte a una contraddizione fra i presupposti della decisione e la decisione stessa, ossia un *non sequitur* fra il modo in cui la maggioranza si è espressa sulle premesse del ragionamento e la sua conclusione, è l'ideale deliberativo stesso a decidere sicuramente a favore della conclusione che segue dal voto dato sulle premesse (seguendo quella che Pettit definisce "procedura basata sulle premesse"), anziché a favore della conclusione che è stata effettivamente votata dalla maggioranza (seguendo la "procedura basata sulla conclusione") (Pettit 2001a; 2003c).

Dal punto di vista istituzionale non è chiaro come questa soluzione possa essere messa in atto. Pettit sembra ritenere che in qualche modo in questi casi debba intervenire un attore esterno rispetto ai votanti che derivi la conclusione "corretta" a

---

<sup>10</sup> Per ulteriori elaborazioni, cfr. List e Pettit 2002, List e Pettit 2004, Dietrich e List 2005.

<sup>11</sup> Uso qui "liberale" nel senso codificato da Riker (1982).

partire dalle premesse votate a maggioranza, aggirando il voto effettivamente espresso dalla maggioranza sulla conclusione. Il punto fondamentale, qui, è comunque che l'uscita dall'*impasse* generata dal dilemma deliberativo è offerta dalla stessa teoria normativa della deliberazione. Infatti, secondo Pettit il modello deliberativo di democrazia è fondato essenzialmente sulla pratica discorsiva dell'*offrire ragioni* a sostegno delle decisioni che vengono proposte o adottate. Questa pratica è necessaria affinché possa effettivamente sussistere un dialogo a livello collettivo, giacché solo decisioni o conclusioni che sono sostenute da ragioni possono essere contestate e messe in discussione. Una conclusione che non è motivata, al contrario, è intrinsecamente *unconversable*. Non c'è nessun modo di sottoporla a vaglio critico e di controargomentare (Pettit 1997; 2001a; 2003c).

In altre parole, sono gli stessi presupposti normativi della democrazia deliberativa a mettere in primo piano, dal punto di vista della legittimità democratica, le *ragioni* per cui vengono prese le decisioni, anziché il loro *contenuto*. Se il fondamento di legittimità delle decisioni democratiche sono le ragioni, ossia le premesse, delle decisioni stesse, allora nel caso in cui vi sia un dissidio fra il voto a maggioranza sulle premesse e il voto a maggioranza sulla conclusione, è il primo che deve prevalere, e la conclusione da adottare è quella che segue dalle premesse votate a maggioranza. Questa tesi di Pettit è stata ovviamente contestata, ed è effettivamente contestabile, per diverse ragioni. Al di là delle incongruenze interne e delle ambiguità del ragionamento attraverso il quale essa è motivata, questa conclusione sembra portare allo scoperto le inclinazioni autoritarie e antidemocratiche che allignano all'interno di molti filoni della teoria deliberativa della democrazia.

In realtà, ritengo che Pettit abbia sostanzialmente ragione sul da farsi quando emerge un dilemma deliberativo, ma per motivi diversi da quelli che egli adduce. Più avanti cercherò di giustificare questa mia conclusione. Nel frattempo, vorrei soffermarmi su una questione che mi sembra sorga naturalmente dalla breve e schematica ricostruzione del dibattito sul dilemma discorsivo che è stata presentata in queste pagine. Ciò che sorge spontaneo chiedersi è quale sia l'effettiva portata di questi problemi per la teoria normativa della democrazia.

### 3 Dilemma discorsivo e legittimità democratica

E' difficile evitare la sensazione che la letteratura che si è sviluppata intorno al dilemma discorsivo sia tendenzialmente oziosa, e che l'idea che esso possa costituire un problema per la legittimità delle istituzioni democratiche funga da mero pretesto per eleganti dimostrazioni di teoremi il cui reale impatto sfugge quasi completamente agli autori. C'è di più: di primo acchito, sorge il sospetto che l'unico modo per dare senso all'idea che il dilemma discorsivo ponga un problema per la teoria normativa delle istituzioni democratiche consista nell'assumere un'idea dell'unità e della razionalità del corpo politico che è sicuramente falsa dal punto di vista descrittivo e probabilmente pericolosa dal punto di vista normativo. Credo che queste impressioni possano essere esplicitate ed articolate nei seguenti tre punti:

1) come è stato rilevato dagli stessi Kornhauser e Sager (2004), esistono importanti differenze fra l'ambito delle decisioni giudiziali e quello delle decisioni legislative, che si presume debba essere la sede propria delle scelte democratiche. Nel caso della Corte Suprema il paradosso emerge perché i giudici sono tenuti singolarmente a motivare le proprie decisioni e collettivamente a pronunciarsi sulle

ragioni per cui viene emesso il verdetto finale. Semplicemente, ci si può limitare a fare osservare che nelle democrazie occidentali così come le conosciamo non esiste nessuna istituzione legislativa che sia sottoposta a regole procedurali dello stesso tipo.

2) Un'obiezione ulteriore, in qualche modo connessa, riguarda la natura non strutturata della deliberazione democratica. La discussione del dilemma discorsivo svolta da Pettit ignora completamente la questione della formazione e del controllo dell'agenda. Le premesse sulle quali si vota negli esempi di deliberazione democratica proposti da Pettit sono generate come per magia (Kornhauser e Sager 2004). In altre parole, il dilemma emerge solo nel caso in cui sia dato per scontato che un certo giudizio su alcuni particolari e specifiche premesse debba implicare un ulteriore giudizio su quella che si considera come conclusione. Nei casi come *Arizona v. Fulminante* questo è dato per scontato, giacché quali siano le premesse rilevanti per la sentenza è deciso non solo dalla dottrina, ossia dalle inferenze consolidate nella giurisprudenza, ma anche dal fatto che la pronuncia della corte è sempre in risposta a una richiesta dell'appellante, che deve specificare le questioni di diritto e di fatto che devono essere considerate dal collegio giudicante. Nel caso della democrazia deliberativa, invece, non esiste alcun meccanismo del genere. Anzi, si potrebbe sostenere che il fatto che Pettit costruisca un'analogia fra i due casi rivela un grave travisamento di uno dei ruoli principali della deliberazione democratica. Per molte concezioni della democrazia deliberativa il forum democratico è esattamente il luogo in cui avviene o dovrebbe avvenire la revisione critica delle inferenze consolidate. In altre parole, è il luogo in cui le minoranze possono mettere in discussione le categorie giuridiche e di senso comune che vengono impiegate nel ragionamento pratico. A differenza di ciò che (almeno secondo alcune concezioni) si può presumere debba avvenire in campo giudiziale, nell'ambito della deliberazione democratica nessuna categoria, nessuna catena argomentativa consolidata può essere sottratta al vaglio critico e alla discussione. Ovviamente ciò non significa che si debba o si possa mettere in discussione ogni cosa contemporaneamente.<sup>12</sup> Ma significa che in linea di principio non esistono catene inferenziali che possano essere date per scontate. Il fatto che a favore di una data conclusione sia di solito presentato un determinato genere di premesse è una questione che può essere messa in discussione. Se questo è vero, allora l'idea che si possa dare un "errore" nella deliberazione collettiva secondo lo schema del paradosso dottrinale è del tutto riduttiva e semplicistica. Infatti, le regole di inferenza ammissibili all'interno della deliberazione democratica sono per definizione rinegoziabili in ogni momento e spesso non completamente teorizzate ed esplicitate, se non dopo che sono state discusse pubblicamente in concomitanza con le "premesse" e le "conclusioni" che sono ad esse associate.

3) La terza obiezione riguarda le premesse sulle quali sembra poggiare l'idea che il dilemma discorsivo rappresenti un caso di *irrazionalità* collettiva. L'assunto implicito che sembra sottendere questo genere di discorsi è che si possa dare per scontato di trovarsi di fronte ad un soggetto collettivo dotato di una qualche forma di logica propria e autonoma rispetto agli individui che lo compongono. Se così non fosse, il fatto che l'aggregazione dei voti riguardo alle premesse non sia congruente rispetto all'aggregazione dei voti riguardo alla conclusione non dovrebbe costituire un problema; soprattutto, non dovrebbe costituire un problema di *razionalità* a livello

---

<sup>12</sup> Frank Michelman (1997) ha sottolineato gli effetti paradossali che un requisito del genere creerebbe.

collettivo. Di fatto, anche quando si è in presenza di “dilemmi deliberativi” i partecipanti riescono a raggiungere un verdetto sulla conclusione che è stabile e non *path-dependent*. Perché il fatto che non ci sia accordo riguardo alle premesse dovrebbe costituire un problema, se non si assume che esista o debba esistere qualcosa come un ragionamento a livello collettivo, e come si può concepire l’idea di un ragionamento a livello collettivo, senza pensare che debba esistere una qualche forma di intenzionalità collettiva alla quale imputare tale ragionamento? Se non si presuppone nulla del genere, il presunto dilemma deliberativo sembra venire meno.

Il dilemma deliberativo, e la soluzione proposta da Pettit, sembrano così acquisire senso solo all’interno di un contesto teorico in cui la deliberazione viene attribuita a un soggetto collettivo dotato di una volontà autonoma rispetto a quella dei suoi membri ed essenzialmente unitaria. Al di là degli assunti metafisici o ontologici che si presume che debbano accompagnare questa prospettiva, è chiaro che questo modo di concepire l’entità collettiva deliberante può adattarsi al più a gruppi che sono dotati di un alto grado di omogeneità e di coordinazione interna. Non sembra invece potersi adattare al pluralismo e grado di conflittualità e differenziazione che contraddistinguono una qualsiasi società democratica contemporanea.

#### 4 Dilemma discorsivo: una rilettura

Nonostante l’apparente plausibilità di queste critiche, ritengo che dalla parte di Pettit e dei teorici che hanno visto nel dilemma discorsivo un fenomeno rilevante per la teoria democratica esistano delle valide ragioni, anche se non completamente coincidenti con quelle che sono state sin ora esplicitate nella letteratura. Vorrei provare ad esporle, mostrando come l’idea che esista una connessione importante fra paradosso dottrinale e teoria democratica possa resistere alle ovvie critiche appena menzionate. Per far ciò dovrò offrire una interpretazione dell’ideale deliberativo che è sotto molti aspetti diversa da quella presupposta dall’analisi di Pettit.

Vorrei cominciare dall’ultima critica fra quelle appena esposte, giacché in questo modo sarò in grado di esplicitare sin dall’inizio l’interpretazione dell’ideale deliberativo che ho in mente.

Di fatto è vero che fra gli assunti della trattazione del dilemma discorsivo svolta da Pettit c’è l’idea che riguardo a certi fenomeni di cooperazione sociale si possa parlare non solo di “pensiero” e di “ragionamento”, ma addirittura di una “mente comune”, o di “intenzionalità” e “piani” collettivi (Pettit 2003a; 2003b; 2003c; 2004).<sup>13</sup> Questa interpretazione del pensiero di Pettit in merito alla deliberazione democratica non è smentita, ma è anzi confermata, dal fatto che Pettit ritenga che il livello di omogeneità e di coordinazione che è richiesto ai gruppi per poter essere soggetti ragionanti è di gran lunga superiore a quello che può essere raggiunto dalla massa degli elettori di una moderna democrazia, o persino dai membri dei nostri parlamenti. Infatti, fra le proposte di riforma istituzionale avanzate da Pettit in nome del suo ideale repubblicano e deliberativo spicca in primo piano quella di “depoliticizzare” le decisioni democratiche sottraendole all’influenza delle passioni del vasto pubblico e dei demagoghi di professione, per affidarle a comitati

---

<sup>13</sup> Sulla richiesta e la possibilità che la comunità politica agisca come “agente morale”, cfr. la trattazione in Dworkin 1986, che costituisce un termine di riferimento importante per questo dibattito.

appositamente costituiti e dotati di poteri deliberativi (Pettit 2003c; 2004). In altre parole, si può sicuramente ritenere che dietro all'interesse di Pettit per il dilemma deliberativo stia una concezione della democrazia che dà per scontata l'unità di fondo del corpo politico, che, qualora non sia garantita dal pubblico nel suo complesso, può essere ricostituita o costituita da appositi organi deliberanti che rappresentano la ragione pubblica al riparo dalle patologie della democrazia di massa.

Agli occhi di chi sia anche minimamente scettico riguardo all'idea che nelle moderne società democratiche sia possibile concepire il livello di unità e di riconciliazione di fini e interessi plurali che sembra sottendere l'ideale repubblicano di Pettit il fatto che il dilemma deliberativo venga posto come un problema teorico rilevante può apparire come la prova definitiva che ci sia qualcosa di sbagliato nel suo modo di intendere la politica. Tuttavia, ritengo che quello presupposto da Pettit non sia l'unico contesto teorico in cui il dilemma deliberativo può assumere rilevanza. Anche concezioni della democrazia deliberativa molto meno esigenti rispetto all'idea che esista un soggetto superindividuale e dotato di facoltà razionative possono trovare posto per una discussione del dilemma deliberativo.

Per capire come ciò sia possibile occorre spostare l'attenzione sul modello al quale l'ideale deliberativo si contrappone. Il modello in questione è quello che concepisce la politica democratica come uno scontro fra gruppi di interesse organizzati all'interno di istituzioni che regolano la competizione favorendo, quando ciò è possibile, negoziazioni e scambi che sono in grado di massimizzare la soddisfazione delle preferenze dei singoli. L'ideale deliberativo si contrappone a questo schema teorico essenzialmente perché si tratta di un modello che rinuncia in partenza all'idea che le decisioni democratiche possano essere concepite come non arbitrarie; laddove esistono gruppi di interesse abbastanza forti e stabili da determinare gli esiti politici a scapito degli interessi delle minoranze, in base a questo modello non esistono barriere né istituzionali né concettuali che possano evitare che la democrazia si trasformi in quella che classicamente si potrebbe definire una "forma degenerata" di governo, nella quale una fazione di maggioranza esercita il potere in forza dei meri numeri, sopraffacendo una minoranza che di fatto risulta essere completamente priva di mezzi di difesa.<sup>14</sup>

Se si pone attenzione ai mali che intende evitare, anziché al bene che ambisce a raggiungere, l'ideale deliberativo può essere inteso come uno dei modi in cui la teoria democratica tenta di superare il problema della tirannia della maggioranza. L'idea è che il requisito che impone a chi ha il potere dei numeri di giustificare le decisioni all'interno dell'arena pubblica possa costituire un mezzo efficace di razionalizzazione e di limitazione dell'autorità, che è in grado di evitare, almeno in alcune circostanze, che vengano prese decisioni che non tengono minimamente conto della posizione e delle esigenze della minoranza, soprattutto in quei casi in cui si danno maggioranze "apatiche" che sono di fatto manovrate da *élites* o *lobbies* i cui interessi non sono generalizzabili.

---

<sup>14</sup> Cfr. ad esempio Manin 1986; Young 1990; Guinier 1995. Occorre sottolineare che questa giustificazione della deliberazione intende rimediare non solo alle forme più gravi di "tirannia della maggioranza", che, seguendo la nota definizione di Dahl (1956), potremmo identificare con gravi privazioni dei diritti fondamentali. Ciò che spesso gli autori che sostengono questa visione hanno in mente sono forme di tirannia meno apparenti, caratterizzate dal fatto che la voce di alcune minoranze viene sistematicamente ignorata dalla maggioranza, a causa della disparità del potere di voto all'interno delle assemblee legislative.

## Errore deliberativo e legittimità democratica

La mia tesi è che l'emergere di un dilemma deliberativo, in un contesto caratterizzato da pratiche discorsive, è uno dei modi in cui la maggioranza può essere costretta a tenere conto della voce della minoranza. Per mostrare come, tuttavia, devo prima considerare la prima obiezione all'idea che tale dilemma possa avere rilevanza per la teoria democratica, ossia l'obiezione secondo la quale ciò può accadere solo nel contesto istituzionale appropriato.

E' vero che non esistono organi legislativi che possano prestarsi all'emergere di un paradosso dottrinale come quello descritto da Kornhauser e Sager riguardo all'operato della Corte Suprema degli Stati Uniti. Tuttavia questo genere di osservazione ignora ovviamente il fatto che la teoria della deliberazione democratica può essere e spesso è associata a proposte di riforma istituzionale. Insomma, banalmente, non è necessario che il dilemma discorsivo sia rilevante per il funzionamento delle istituzioni *esistenti* affinché sia in generale rilevante per la teoria democratica. Il dilemma è rilevante per la teoria della democrazia deliberativa nella misura in cui questa si propone come un modello che fonda la legittimità delle decisioni democratiche su requisiti discorsivi, e nella misura in cui questo ideale può portare con sé progetti di riforma istituzionale che sono in grado di generare dilemmi dalla struttura analoga a quella del paradosso dottrinale.

Un secondo punto che va sottolineato è che, per quanto ciò possa risultare sorprendente, l'idea che la sede propria della democrazia siano le aule parlamentari o comunque organi legislativi rappresentativi del *demos* nel suo complesso non va data per scontata. Uno degli esiti della svolta deliberativa è stato talvolta proprio quello di sganciare l'ideale democratico dall'idea che la sovranità popolare si incarni nelle istituzioni legislative. In particolare, ad esempio, la concezione della democrazia di Pettit identifica la realizzazione dell'ideale democratico con la possibilità da parte dei cittadini di contestare le decisioni prese dagli organi dello stato, anziché con la partecipazione diretta dei cittadini o dei loro rappresentanti a tali decisioni; in questo modo, i luoghi istituzionali in cui vengono prese le decisioni – e in cui può emergere il dilemma discorsivo – possono essere anche comitati o organi collegiali ristretti e non rappresentativi, all'interno dei quali è plausibile che si diano e siano istituzionalizzate procedure di decisione che rendono il dilemma discorsivo possibile e frequente.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Questo è ovviamente uno dei punti fondamentali di tutta la discussione. La questione della rilevanza del dilemma deliberativo per le decisioni democratiche e delle soluzioni istituzionali che dovrebbero essere contemplate è passibile di risposte diverse a seconda di quelle che si designano come le sedi proprie della democrazia deliberativa. Data l'importanza di questo punto, l'ambiguità in proposito che percorre tutta la discussione è sconcertante. Kornhauser e Sager (2004), che hanno apertamente contestato la lettura del dilemma discorsivo offerta da Pettit, sembrano dare per scontato che parlare di tale dilemma in riferimento alla democrazia deliberativa significhi necessariamente occuparsi del suo emergere all'interno delle assemblee legislative rappresentative, e specificamente dei parlamenti nella loro funzione legislativa. Pettit avrebbe ragione di contestare questo assunto; da molti passi dei suoi lavori sull'argomento sembra emergere che spesso ciò che ha in mente quando tratta del dilemma discorsivo in riferimento alla democrazia sono commissioni o organi collegiali ristretti che decidono senza pretesa di essere rappresentativi dell'intero *demos*, e che, per poter rispondere al pubblico delle proprie decisioni, sono obbligati a basare le proprie conclusioni su ragioni coerenti e accessibili. Tuttavia Pettit non risponde mai ai suoi critici precisando questo punto; inoltre, in alcuni passi cruciali dei suoi lavori sull'argomento esemplifica la natura del dilemma deliberativo facendo riferimento a quelle che possono essere descritte come forme di

Queste risposte all'obiezione sulla rilevanza del dilemma discorsivo per la teoria democratica, di fatto, mutano radicalmente il riferimento istituzionale della teoria classica della democrazia; in un certo senso, quindi, sono autoinvalidanti: nello specificare il contesto in cui il dilemma deliberativo ha rilevanza, mostrano come si tratti di un contesto limitato, ipotetico, e controvertibile dal punto di vista normativo. Tuttavia esiste una risposta diversa all'obiezione dell'irrilevanza del dilemma discorsivo, una risposta che non deve ricorrere a interpretazioni eterodosse dell'ideale democratico, né prefigurare cambiamenti drammatici nelle istituzioni democratiche così come le conosciamo. Infatti, non è necessario che avvengano profonde riforme istituzionali affinché il paradigma deliberativo possa essere messo in atto in modo tale da dare origine a situazioni configurabili come dilemmi discorsivi. Ritengo che una parte cospicua della letteratura sulla democrazia deliberativa non sia mirata tanto a specifiche proposte di riforma istituzionale, quanto a proposte di riforma del linguaggio teorico e della prassi democratica. Si tratta in altre parole di inviti a riconcettualizzare il significato e il valore della democrazia, ponendo al centro dell'ideale democratico il principio della pubblicità, ossia dell'accesso dei governati alle ragioni e all'operato di chi governa. Se questo è vero, allora una parte essenziale della realizzazione dell'ideale deliberativo sta nella prassi democratica e nel modo in cui i politici di professione, gli elettori e quanti partecipano in vario grado e misura alla formazione delle decisioni democratiche si comportano nei confronti del carattere deliberativo o meno degli atti dell'autorità. Un esempio può aiutare a chiarire ciò che intendo. Si consideri il caso delle recenti vicende legate alla guerra in Iraq. La decisione di entrare in guerra era stata motivata dal governo statunitense e da quello britannico come l'unico modo per evitare che Saddam Hussein facesse uso delle armi di distruzione di massa di cui si presumeva fosse in possesso. Il fatto che in Iraq non siano state trovate armi di distruzione di massa ha esposto i governi americano e britannico a critiche e contestazioni. Credo che si possa affermare che il fatto che ciò abbia messo in difficoltà i governi in questione è una dimostrazione di democrazia. Se tendiamo a convalidare questo giudizio, è perché riteniamo che sia parte del normale funzionamento delle istituzioni democratiche che la maggioranza di governo, anche quando prende decisioni che sono basate su un ampio consenso all'interno del parlamento, debba fornire delle giustificazioni ufficiali delle proprie decisioni, e che sia una prova di democrazia il fatto che tali giustificazioni vengano prese sul serio e messe alla prova dei fatti (lo stesso genere di valutazioni è quello che ci induce a pensare che il fatto che i governi in questione abbiano potuto cambiare la versione delle ragioni *a posteriori*, facendo slittare la giustificazione ufficiale verso la teoria che quella che si combatte è una guerra a scopi umanitari, sia una dimostrazione di mancanza di controllo democratico). Questo perché evidentemente riteniamo che il fatto che ci siano delle ragioni esplicite ed articolate dietro agli atti della maggioranza di governo sia un requisito essenziale della legittimità democratica, senza il quale la forza dei meri numeri non avrebbe alcun valore.

All'interno di questo panorama teorico, allora, il problema sollevato dal dilemma discorsivo è: l'ideale deliberativo della democrazia richiede che ci sia congruenza fra le decisioni degli organi legislativi e le ragioni pubbliche per le quali tali decisioni vengono adottate? Se sì, e se da questo consegue che occorre riformare la prassi in

---

democrazia diretta, nelle quali tutti gli individui toccati da una decisione prendono parte alla deliberazione sul suo merito (Pettit 2001a; 2001b).

## Errore deliberativo e legittimità democratica

modo da potere ottenere questo risultato, come ci si deve comportare di fronte ai casi in cui la decisione della maggioranza non è sostenuta da ragioni condivise dalla maggioranza stessa, ma è il risultato dell'accorpamento di giudizi espressi che sono in contraddizione gli uni con gli altri? Non è necessario che si diano procedure di voto istituzionalizzate sulle premesse delle decisioni perché il pubblico possa rendersi conto della presenza di dilemmi deliberativi dietro alle decisioni della maggioranza. E quando ciò accade ci si può chiedere se sia giusto concepire la maggioranza come legittimata a seguire il proprio voto sulla conclusione, o se invece non sia giusto che si traggano le conclusioni a partire dalle premesse che vanno per la maggiore.

A questo punto vorrei ritornare sulla configurazione del dilemma deliberativo e riformulare le alternative in un modo più congruente con la tesi interpretativa sostenuta sin ora. Consideriamo un caso semplice, in cui sono coinvolti sette votanti, e le premesse devono essere entrambe vere affinché sia valida la conclusione:

	Premessa 1	Premessa 2	Conclusione
A	Y	N	N
B	Y	N	N
C	N	Y	N
D	N	Y	N
E	Y	Y	Y
F	Y	Y	Y
G	Y	Y	Y
maggioranza voti	Y	Y	N

Di fronte a uno schema di questo tipo possiamo ovviamente chiederci, seguendo la letteratura sul dilemma deliberativo, se sia giusto adottare la conclusione votata a maggioranza o se non sia meglio adottare la conclusione che si può trarre dal voto a maggioranza sulle premesse. Ma in realtà la scelta può anche essere presentata in un altro modo. Il problema consiste nello scegliere la conclusione che è stata votata a maggioranza, ma sulla base di un totale disaccordo sulle premesse, ossia sulle ragioni della scelta; oppure nello scegliere invece la conclusione della minoranza, che ha votato sulla base di ragioni coerenti, ciascuna delle quali è fra l'altro confortata dal voto di metà della maggioranza.<sup>16</sup> In altre parole, anziché presentare il dilemma

---

<sup>16</sup> Si noti che, per via di come è strutturato il dilemma discorsivo, nei casi in cui la maggioranza che ha votato sulla conclusione non comprende tutti i votanti, ossia esiste una minoranza che ha espresso parere contrario, tale minoranza deve avere votato in maniera compatta sulle premesse. La ragione è la seguente. Il dilemma discorsivo può darsi sia quando la conclusione segue da una congiunzione di premesse ( $P1 \& P2 \& \dots Pn \leftrightarrow C$ ), sia quando la conclusione segue da una disgiunzione di premesse ( $P1 \vee P2 \vee \dots Pn \leftrightarrow C$ ). In entrambi i casi il dilemma si presenta solo quando il voto sulle premesse dei membri della maggioranza che decide la conclusione è disomogeneo. Ciò significa che un dilemma deliberativo può emergere solo quando la maggioranza non vota a favore della conclusione nel caso in cui essa dipenda da una congiunzione di premesse, o quando la maggioranza non vota a sfavore della conclusione nel caso in cui essa dipenda da una disgiunzione di premesse (in altre parole, quando si dà un dilemma discorsivo la maggioranza deve avere votato "no" sulla conclusione nel caso in cui essa dipenda da una congiunzione di premesse, o deve avere votato sì nel caso in cui essa dipenda da una disgiunzione di premesse). In entrambi i casi, infatti, per ottenere tale risultato sarebbe necessario un voto compatto e uniforme su ciascuna singola premessa, giacché c'è solo un modo in cui una congiunzione può essere vera e una disgiunzione può essere falsa. Si

deliberativo come un problema di *razionalità* collettiva che coinvolge il gruppo nel suo insieme, lo si può presentare come un problema di *razionalizzazione* delle scelte che coinvolge la maggioranza, e che delegittima la sua decisione rendendo palese la mancanza di un fondamento comune che possa servirle da giustificazione. Si badi infatti che questo non è semplicemente un caso in cui le ragioni che stanno a favore della conclusione sono sottodeterminate perché, per così dire, si dà un *surplus* di ragioni a suo favore. Quest'ultimo caso può verificarsi quando all'interno di una maggioranza che vota a favore di una data decisione c'è consenso su una serie di ragioni a suo favore, ma ciascuna delle sottomaggioranze ha in mente una ragione particolare per cui la decisione va presa. Il caso rappresentato da questa tabella è invece quello in cui ciascuna sottomaggioranza che concorre al risultato finale sulla conclusione ritiene che la ragione per cui l'altra sottomaggioranza arriva alla conclusione comune sia basata su un giudizio sbagliato.<sup>17</sup>

Questa rappresentazione della situazione offre anche, come anticipato, un modo per giustificare la tesi di Pettit secondo cui, nel caso in cui ci si trovi di fronte a un dilemma deliberativo, a determinare la decisione finale dovrebbe essere un'inferenza corretta a partire dal voto a maggioranza sulle premesse, anziché il voto a maggioranza sulla conclusione. Secondo la lettura che abbiamo offerto non è necessario che l'abbandono della conclusione e la scelta della conclusione opposta debbano essere interpretati come la costruzione di un ragionamento più cogente a partire dalle premesse votate a maggioranza. Possono essere semplicemente interpretati come il rifiuto di accordare legittimità e cogenza al voto su una politica sulle cui giustificazioni coloro che avevano votato a favore erano completamente in disaccordo.

La "soluzione" a questo tipo di situazione, in un contesto caratterizzato da una prassi deliberativa consolidata, per la quale la maggioranza è tenuta a giustificare pubblicamente le proprie decisioni sulla base di premesse che possono essere sottoposte a vaglio critico, potrà essere determinata caso per caso, ma è presumibile che in molti casi tenderà spontaneamente verso il risultato auspicato da Pettit, ossia l'abbandono della conclusione votata dalla maggioranza. Infatti, l'unico modo in cui i membri della maggioranza possono risolvere il dilemma mantenendo il loro voto sulla conclusione consiste nel "votare strategicamente" sulle premesse, modificando il proprio giudizio espresso su una di esse.<sup>18</sup> Ma questa, in un contesto politico in cui è

---

consideri adesso questo; nei casi considerati, per definizione, i votanti che sono in minoranza riguardo alla conclusione devono votare in modo contrario rispetto alla maggioranza; ossia, dovranno votare "sì" nel caso della congiunzione e "no" nel caso della disgiunzione. Affinché ciò sia possibile, dal momento che c'è solo un modo in cui la congiunzione può essere vera e la disgiunzione può essere falsa, essi dovranno votare in modo compatto sulle premesse.

<sup>17</sup> Entrambi i casi ricadono nella categoria di quelli che Cass Sunstein ha definito "incompletely theorized agreements" (Sunstein 1999; 2001), ossia gli accordi su decisioni politiche o assetti istituzionali che non sono fondati su argomentazioni condivise a favore della loro legittimità. La discussione sul dilemma discorsivo è utile a discriminare fra questi due casi, e a mettere in evidenza la possibilità che, in base a certe visioni della democrazia deliberativa, solo il primo genere di *incompletely theorized agreement* possa essere accettato.

<sup>18</sup> Elizabeth Anderson e Richard Pildes (1998) hanno sottolineato che parlare di "voto strategico" ha rilevanza solo all'interno di determinati contesti teorici. In particolare, secondo Anderson e Pildes questo modo di esprimersi ha senso esclusivamente se si assume il punto di vista della teoria della scelta sociale, che presume che i votanti debbano votare in base alle

## Errore deliberativo e legittimità democratica

abituale che si renda conto pubblicamente delle ragioni delle proprie scelte, può essere una mossa rischiosa per tre ragioni principali. La prima, spesso sottolineata nella letteratura, è che l'affermazione di un parere o di un giudizio contrario alle proprie convinzioni può essere difficile da sostenere discorsivamente. La seconda è che, in un contesto in cui è abituale che le proprie convinzioni vengano esposte in pubblico e argomentate, il fatto che sia avvenuto un cambiamento può risultare palese, e, specie se questi comportamenti sono ripetuti, si può rischiare di minare la propria immagine pubblica (Mackie 1998; Dryzek e List 2003). La terza ragione è che, per far "tornare i conti", occorre pronunciarsi sulle premesse in modo contrario rispetto all'opinione della maggioranza. Questo significa che le premesse saranno più facilmente attaccabili pubblicamente, e inoltre, se si vuole accordare una qualche forza presuntiva al valore epistemico del voto di maggioranza, significa che è più facile che si rivelino infondate.<sup>19</sup>

Infine, questo modo di leggere il dilemma deliberativo ci dà modo di vedere come esso possa servire a evidenziare un problema di legittimità democratica anche quando all'interno del gruppo deliberante nel suo complesso non esiste un accordo sulle inferenze valide, ossia quando non c'è unanimità su quelle che possono valere come premesse adeguate in base alle quali si può giustificare la decisione che deve essere presa.

Si consideri la seguente configurazione del voto:

---

proprie preferenze sull'esito finale, al fine di consentire alla procedura di aggregazione di massimizzare la soddisfazione delle preferenze individuali. Al contrario, la nozione di voto strategico diviene irrilevante in contesti in cui è normale e previsto che i votanti tengano conto, nella scelta su come votare, anche di considerazioni di tipo procedurale o espressivo, che non possono essere facilmente distinte da ciò che essi "preferiscono veramente". In realtà, sebbene sia vero che la nozione di voto strategico non sia rilevante in tutti i contesti teorici, non è altrettanto vero che essa abbia senso solo all'interno della teoria della scelta sociale che tratta la democrazia come un mero problema di aggregazione delle preferenze individuali. La nozione di voto strategico può essere impiegata anche all'interno di concezioni deliberative della democrazia che contemplino una distinzione fra il modo in cui gli individui votano effettivamente e il modo in cui voterebbero se dovessero esprimere le proprie convinzioni sulla correttezza dell'esito per il quale votano.

<sup>19</sup> Una delle complicazioni più discusse e interessanti del dilemma discorsivo emerge qualora lo si metta in relazione a teorie della democrazia che, rifacendosi al teorema delle giurie di Condorcet, attribuiscono un valore epistemico al voto a maggioranza. Se si assume che i votanti abbiano una probabilità maggiore dello 0,5 di votare in modo corretto su ciascuna delle premesse, nel caso in cui emerga un dilemma discorsivo la probabilità che la conclusione votata a maggioranza sia corretta è più alta della probabilità che sia corretta la conclusione che si deduce dalle premesse votate a maggioranza. Questo sembrerebbe creare delle difficoltà a chi sostiene che la procedura corretta da adottare, quando ci si trova di fronte a un dilemma discorsivo, consiste nell'adottare la procedura basata sulle premesse anziché quella basata sulla conclusione. Il valore epistemico della procedura basata sulle premesse, infatti, è molto più basso. A questo problema i sostenitori della procedura basata sulle premesse hanno risposto rilevando che, sebbene sia vero che la procedura basata sulle premesse è meno efficiente di quella basata sulla conclusione nel selezionare la conclusione corretta, è però anche vero che è più efficiente nel selezionare la conclusione corretta *per le ragioni giuste*, ossia sulla base di una valutazione corretta delle premesse (Pettit e Rabinowicz 2001; Bovens e Rabinowicz 2004; List 2005). Questa discussione meriterebbe una trattazione diffusa e particolareggiata, che rimando ad altra occasione.

	P1	P1	(P1 & P2) <-> C	C
1	Y	N	Y	N
2	Y	N	Y	N
3	N	Y	Y	N
4	N	Y	Y	N
5	Y	Y	Y	Y
6	Y	Y	N	Y
7	Y	Y	N	Y
maggioranza dei voti	Y	Y	Y	N

Questo è un caso evidente di dilemma deliberativo in cui sono state esplicitate tutte le premesse, compresa la premessa in base alla quale la conclusione vale se e solo se sono valide entrambe le premesse. La maggioranza si pronuncia in senso affermativo riguardo a tutte le premesse, ma poi si pronuncia in senso negativo riguardo alla conclusione. Tuttavia, in questo caso non c'è affatto unanimità riguardo alla terza premessa. La minoranza composta dai membri 6 e 7 ritiene che essa non sia valida. Ciò non toglie che la maggioranza sia comunque in una posizione difficile, per le stesse ragioni per cui lo è negli altri casi considerati: i membri che sono a favore della conclusione sono completamente divisi sulle ragioni per cui la conclusione dovrebbe essere raggiunta.<sup>20</sup>

## 5 Conclusione

Ciò che ho cercato di fare in queste pagine è offrire una interpretazione della rilevanza del dilemma discorsivo per la teoria normativa della democrazia che

---

<sup>20</sup> Questo approccio al problema potrebbe essere passibile di un'obiezione. Vedere il dilemma deliberativo come un problema che riguarda il rapporto fra una maggioranza divisa e incapace di offrire ragioni per le proprie decisioni e una minoranza che è invece compatta nell'opporsi alla decisione della maggioranza, anziché come un problema che riguarda l'insieme dei votanti, sembra presupporre che ogni volta che si dà un dilemma discorsivo si debba dare la contrapposizione fra una maggioranza e una minoranza. In realtà non è così: se le premesse sono più di due, possono darsi dilemmi discorsivi anche in presenza di un voto unanime sulla conclusione, ossia in assenza di una minoranza dissenziente. Si consideri ad esempio la seguente configurazione dei giudizi:

	P1	P2	P3	(P1 & P2 & P3) <-> C	C
votante 1	sì	sì	no	sì	no
votante 2	sì	no	sì	sì	no
votante 3	no	sì	sì	sì	no
maggioranza	sì	sì	sì	sì	no

Una risposta ovvia a questo problema consiste nel rilevare che il caso in esame, se si prende sul serio l'idea che il dilemma discorsivo fotografi configurazioni delle preferenze che possono effettivamente darsi nei contesti istituzionali che conosciamo come tipici delle nostre democrazie, è puramente speculativo. Di fatto, per corpi rappresentativi sufficientemente ampi le decisioni all'unanimità sono estremamente improbabili.

sfuggisse alle ovvie critiche che possono essere mosse alla trattazione del problema offerta da Pettit. L'interpretazione del dilemma e della sua soluzione che ho presentato si basano su un modello di democrazia deliberativa che pone l'accento più sul valore di garanzia che la deliberazione può avere nei confronti della posizione delle minoranze che sul valore che essa può avere come mezzo in cui viene espressa la "volontà generale" o l'"integrità" della società nel suo complesso.

Se è valida questa interpretazione del modello deliberativo, allora il fatto che sia possibile che vengano generati dilemmi discorsivi – o, per meglio dire, il fatto che si diano delle configurazioni dei giudizi individuali che sarebbero riconosciute come "dilemmi discorsivi" - non è un problema per la democrazia deliberativa, perché, congiuntamente al requisito che la maggioranza motivi pubblicamente le proprie decisioni, è esattamente uno dei modi in cui la maggioranza può trovare dei limiti al proprio operato. Ossia, illustra semplicemente uno dei meccanismi attraverso i quali il requisito deliberativo può imporre alle maggioranze di dare ascolto alle minoranze.

A proposito di questo approccio al dilemma discorsivo vorrei fare un'ultima osservazione. Potrebbe sembrare che in questo modo si riconduca semplicemente la teoria della democrazia all'interno di un paradigma interpretativo di tipo "liberale" o rikeriano. Celebrare le virtù dei "cicli" deliberativi come meccanismi di redistribuzione del potere e di tutela delle minoranze può apparire come il recupero di posizioni analoghe che ritenevano di superare in questo modo, all'interno di un'ottica pluralista, i problemi posti dal teorema di Arrow<sup>21</sup>. Tuttavia occorre precisare che con i modelli di stampo rikeriano l'approccio qui proposto ha in comune solo il rifiuto di considerare il corpo politico come soggetto unitario dotato di una intenzionalità e capacità raziocinativa proprie. A differenza di quanto accade per i modelli rikeriani, invece, tale approccio non riposa necessariamente sull'assunto che gli attori coinvolti nei processi deliberativi siano motivati esclusivamente da una razionalità di tipo strategico, e pone in primo piano la dimensione pubblica e deliberativa delle scelte dei votanti come genuino motore delle decisioni collettive.

## Riferimenti bibliografici

- Arrow, K. (1963), *Social Choice and Individual Values*, 2a ed., New York, Wiley, 1963.
- Black, D. (1958), *The Theory of Committees and Elections*, London and New York. Cambridge University Press.
- Bovens, L, Rabinowicz, W. (2004), "Voting Procedures for Complex Collective Decisions. An Epistemic Perspective", *Ratio Juris*, 17, 2, pp. 241-58.
- Chapman, B. (1998), "More Easily Done than Said: Rules, Reasons and Rational Social Choice", *Oxford Journal of Legal Studies*, 18, pp. 293-329.
- Chapman, B. (2002), "Rational aggregation", *Politics, Philosophy & Economics*, 1, 3, pp. 337-354.
- Christiano, T. (2003), "Social Choice and Democracy", in Copp, D., Hampton, J., Roemer, J.E. (eds.), *The Idea of Democracy*, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 173-195.
- Cohen, J. (1986), "An Epistemic Conception of Democracy", *Ethics*, 97, pp. 26-38.

---

<sup>21</sup> Un caso esemplare si trova in Miller 1983.

Valeria Ottonelli

- Cohen, J. (1997), "Deliberation and Democratic Legitimacy", in J. Bohman, W. Rehg (eds.), *Deliberative Democracy*, Cambridge, MA, MIT Press, 1997, pp. 67-92.
- Dahl, R. (1956), *Preface to Democratic Theory*, Chicago, University of Chicago Press; tr. it. *Prefazione alla teoria democratica*, Milano, Edizioni di Comunità, 1994.
- Dietrich, F. List, C. (2005), "Arrow's Theorem in Judgment Aggregation", <http://econwpa.wustl.edu/eprints/pe/papers/0504/0504007.abs>.
- Dryzek, J. (2000), *Deliberative Democracy and Beyond*, Oxford, Oxford University Press.
- Dryzek, J., List, C. (2003), "Social Choice Theory and Deliberative Democracy: a Reconciliation", *British Journal of Political Science*, 33, 1, pp. 1-28.
- Dworkin, R. (1986), *Law's Empire*, Cambridge, Ma., Harvard University Press.
- Elster, J. (1986), "The Market and the Forum", In J. Elster e A. Hylland (eds.), *Foundations of Social Choice Theory*, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 103-32.
- Ferejohn, J. (2002), "Judicializing Politics, Politicizing Law", *Law and Contemporary Problems*, 65, pp. 41-86.
- Ferejohn, J., Pasquino, P. (2003), "Constitutional Courts as Deliberative Institutions", in W. Sadurski (ed.), *Constitutional Justice, East and West*, The Hague e London, Kluwer Law International, pp. 37-60.
- Guinier, L. (1995), *The Tyranny of the Majority*, New York, Free Press.
- Hardin, R. (1993), "Public Choice versus Democracy", in D. Copp, J. Hampton, J.E. Roemer (eds.), *The Idea of Democracy*, Cambridge, Cambridge University Press, pp.157-72.
- Kornhauser, L.A, Sager, L.G., "Unpacking the Court"(1986), *Yale Law Journal*, 82, pp. 82-117.
- Kornhauser, L.A., Sager, L.G. (1993), "The One and the Many: Adjudication in Collegial Courts", *California Law Review*, 81, pp. 1-59.
- Kornhauser, L.A., Sager, L.G. (2004), "The Many as One: Integrity and Group Choice in Paradoxical Cases", *Philosophy and Public Affairs*, 32, 3, pp. 249-276.
- List, C. (2005), "The Discursive Dilemma and Public Reason", *Ethics*, in via di pubblicazione.
- List, C., Pettit, P. (2002), "Aggregating Sets of Judgments: An Impossibility Result", *Economics and Philosophy* 18, pp. 89-110.
- List, C., Pettit, P. (2004), "Aggregating Sets of Judgments: Two Impossibility Results Compared", *Synthese*, 140, 1-2, pp. 207-235.
- Mackie, G. (1998), "All Men Are Liars: Is Deliberation Meaningless?", in J. Elster (ed.), *Deliberative Democracy*, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 97-122.
- Manin, B. (1987), "On Legitimacy and Political Deliberation", *Political Theory*, 15, 3, pp. 338-368.
- Michelman, F. (1997), "How Can People Ever Make the Laws? A Critique of Deliberative Democracy", in J. Bohman, W. Rehg (eds.), *Deliberative Democracy*, Cambridge, MIT Press.
- Miller, D. (1992), "Deliberative Democracy and Social Choice", *Political Studies*, 40, pp. 54-67.

## Errore deliberativo e legittimità democratica

- Miller, N.R. (1983), "Pluralism and Social Choice", *The American Political Science Review*, 77, pp. 735-747.
- Pettit, P. (1997), *Republicanism: A Theory of Freedom and Government*, Oxford, Oxford University Press.
- Pettit, P. (1999), "Republican Freedom and Contestatory Democratization", in Shapiro, Cordon (eds.), *Democracy's Value*, pp. 163-190.
- Pettit, P. (2000), "Democracy, Electoral and Contestatory", *Nomos* 42, pp. 105-44.
- Pettit, P. (2001a), "Deliberative Democracy and the Discursive Dilemma", *Philosophical Issues* 11 (supplemento a *Nous* 35), pp. 268-95.
- Pettit, P. (2001b), *A Theory of Freedom*, Oxford, Blackwell.
- Pettit, P. (2003a), "Groups with Minds of Their Own", in F. Schmitt, *Socializing Metaphysics*, New York, Rowman and Littlefield.
- Pettit, P. (2003b), "Akrasia: Collective and Individual", in S. Stroud, C. Tappolet (eds.), *Weakness of Will and Practical Irrationality*, Oxford, Oxford University Press.
- Pettit, P. (2003c), "Deliberative Democracy, the Discursive Dilemma, and Republican Theory", in J. Fishkin, P. Laslett (eds.), *Debating Deliberative Democracy*, Oxford, Blackwell, pp. 138-162.
- Pettit, P. (2004), "Depoliticizing Democracy", *Ratio Juris*, 17, 1, pp. 52-65.
- Pettit, P., Rabinowicz, W. (2001), "The Jury Theorem and the Discursive Dilemma", *Philosophical Issues* 11 (supplemento a *Nous* 35), pp. 295-99.
- Pildes, R., Anderson, E. (1990), "Slinging Arrows at Democracy: Social Choice Theory, Value Pluralism, and Democratic Politics", *Columbia Law Review*, 90, pp. 2121-2214.
- Rawls, J. (1996), *Political Liberalism*, New York, Columbia University Press, 2<sup>a</sup> ed.
- Rawls, J. (1999), *The Law of Peoples, with "The Idea of Public Reason Revisited"*, Cambridge, Ma., Harvard University Press, tr. it. *Il diritto dei popoli*, Torino, Edizioni di comunità, 2001.
- Riker, W. (1982), *Liberalism Against Populism*, San Francisco, W. H. Freeman.
- Sen, A. (1966), "A possibility Theorem on Majority Decisions", *Econometrica*, 34, pp. 491-499, ora in Sen, A., *Choice, Welfare and Measurement*, Oxford, Blackwell, 1982.
- Sunstein, C. (1999), "Agreement Without Theory", in S. Macedo (ed.), *Deliberative Politics*, Oxford, Oxford University Press, pp. 123-150.
- Sunstein, C. (2001), *Designing Democracy*, Oxford, Oxford University Press.
- Van Mill, D. (1996), "The Possibility of Rational Outcomes from Democratic Discourse and Procedures", *The Journal of Politics*, 58, 3, pp. 734-52.
- Young, Y.M. (1990), *Justice and the Politics of Difference*, Princeton, Princeton University Press.

Una bibliografia completa ed esaustiva della letteratura sul paradosso dottrinale e sul dilemma discorsivo si trova sul sito personale di Christian List, <http://personal.lse.ac.uk/LIST/doctrinalparadox.htm>.